

Roma, 16 Febbraio 2016

LAV16056
SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sulla spettanza dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, in presenza di contratti a termine.

Con l'interpello n.7 del 12 Febbraio scorso, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'incentivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge di Stabilità del 2015 (art.1, comma 118 della Legge 190/2014), spetta anche in presenza di lavoratori cessati da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso che, prima dell'assunzione stessa, non abbiano esercitato per iscritto il diritto di precedenza stabilito dall'art. 24 del d.lgs 81/2015.

L'incentivo, ricordiamo, consiste nell'esonero contributivo per un arco di tempo di 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, entro il tetto massimo di 8060 € annui per tre anni. Per il 2016 il meccanismo ha subito alcune significative modifiche, e vige per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al prossimo 31 Dicembre (art.1, comma 178 della Legge 208/2015 – vedi la nota Conftrasporto FIS16005 del 4 Gennaio 2016)

Il Ministero è giunto a questa conclusione dopo aver analizzato il testo del sopra citato art. 24 del d.lgs 81/2015, il quale prescrive che il diritto di precedenza:

- deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto da cui risulti l'apposizione del termine al contratto;
- *"può essere esercitato a condizione che il lavoratore **manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro...**".*

La stessa regola si ritrova anche all'art. 55 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione: il comma 18, infatti, prevede che il lavoratore a termine possa esercitare il diritto di precedenza *"...a condizione che manifesti, **per iscritto**, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso"*.

Di conseguenza, in mancanza o in attesa di manifestazione espressa del lavoratore a termine, il datore di lavoro:

- può legittimamente assumere altri lavoratori a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di alcuni contratti a termine in essere);
- rispetto alle predette assunzioni, può avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità.

Viceversa, l'incentivo non spetta quando l'assunzione a tempo indeterminato violi un diritto di precedenza legittimamente manifestato per iscritto dal soggetto interessato (art.31, comma 1, lett. a del d.lgs 150/2015).

Il testo dell'interpello ministeriale, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

